



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 - 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 2/2020 DEL 21/05/2020

OGGETTO: D.P.R. n° 616/77, art. 82, commi 1 e 2 e s.m.i. - D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. - L.R. 32/2008 e D.Lgs. n. 63/2008 e Beni Ambientali.
Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del Titolo III del D.Lgs. n° 42/04.

Comune di Anzola d'Ossola - Località: via Antonio Badini, 2 - C.T.: foglio 4, mappale 344 e C.F.: foglio 1, mappale 191.

Istanza: Peretti Giancarlo (C.F. PRT GCR 59T03 H037D) in qualità di usufruttuario, Bendotti Maria Assunta (C.F. BND MSS 57H43 H037I) in qualità di usufruttuaria, Peretti Arianna (C.F. PRT RNN 86T46 G062E) in qualità di nuda proprietaria e Fusco Raffaele (C.F. FSC RFL 84B29 G062L) in qualità di nudo proprietario.

Oggetto: SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E RELATIVA STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO: EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

- **PREMESSO** che l'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 e s.m.i. delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitata dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare al 2° comma lettera b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei Nulla Osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti del D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato Decreto Legislativo;
- **VISTO** che l'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 prevede che nei casi non elencati dal comma 1, dello stesso articolo, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4;
- **VISTA** l'istanza presentata da Peretti Giancarlo (C.F. PRT GCR 59T03 H037D) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Antonio Badini n. 2, Bendotti Maria Assunta (C.F. BND MSS 57H43 H037I) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Antonio Badini n. 2, Peretti Arianna (C.F. PRT RNN 86T46 G062E) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Arturo Moschini n. 22 e Fusco Raffaele (C.F. FSC RFL 84B29 G062L) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Arturo Moschini n. 22, in data 27/06/2020, Prot. 2260, con integrazioni in data 21/01/2020, Prot. 185, diretta ad ottenere l'autorizzazione per la sostituzione manto di copertura e relativa struttura portante in legno (immobile oggetto dell'intervento edilizio censito al Catasto Terreni al foglio 4, mappale 344 ed al Catasto Fabbricati al foglio 1, mappale 191, ubicato in via Antonio Badini, 2);
- **CONSIDERATO** che la zona risulta essere vincolata alle Norme di Tutela Paesistica e Ambientale in ragione dell'inclusione nella categoria di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, comma 1 lettera c), fascia di 150 metri dal Rio Anzola;
- **CONSIDERATO** che detto intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008;
- **CONSIDERATO** che l'intervento proposto è da ritenersi di lieve entità e pertanto soggetto a procedimento autorizzatorio semplificato, normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- **VISTO** il parere favorevole ai sensi degli artt. 136-148-146 del D.L. 22/01/2004, n. 42, della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Anzola d'Ossola emesso nella commissione n. 1/2020 in data 05/03/2020, senza prescrizioni;
- **DATO ATTO** che, a seguito di richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, la stessa, con nota prot. n. 5634 del 21/05/2020 (prot. di ricevimento n. 647 del 21/05/2020), ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alle opere proposte;



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 - 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

- ACCERTATO che il progetto è conforme al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- VISTA la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n° 616/77 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 20/89 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 32/2008 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 3/2009 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008, i signori Peretti Giancarlo (C.F. PRT GCR 59T03 H037D) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Antonio Badini n. 2, Bendotti Maria Assunta (C.F. BND MSS 57H43 H037I) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Antonio Badini n. 2, Peretti Arianna (C.F. PRT RNN 86T46 G062E) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Arturo Moschini n. 22 e Fusco Raffaele (C.F. FSC RFL 84B29 G062L) residente in Anzola d'Ossola (VB) in via Arturo Moschini n. 22, alla sostituzione del manto di copertura e relativa struttura portante in legno (immobile oggetto dell'intervento edilizio censito al Catasto Terreni al foglio 4, mappale 344 ed a Catasto Fabbricati al foglio 1, mappale 191, ubicato in via Antonio Badini, 2), come da progetto e integrazioni presentate, allegate in copia alla presente.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 comma 11, del D. Lgs 42/04, la presente autorizzazione verrà immediatamente trasmessa al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed alla Regione Piemonte.

Ai sensi del comma 4, art. 146 del D. Lgs 42/2004 l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti ed è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Autorizzazione saranno perseguiti a termine delle Leggi vigenti.

Anzola d'Ossola li, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Dott. Giovanni Boggi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005